



L.R. 13/2021, art. 5, comma 19. Approvazione dei requisiti, parametri, modalità, termini e modulistica per i finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime. **Aggiornamento e proroga del termine.**

Il Direttore Centrale

Richiamata la Legge 23 luglio 2021, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 24-07-2021 – Supplemento Ordinario n. 25 ed entrata in vigore il 25 luglio 2021;

Richiamato in particolare l'art. 1-septies "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" della citata L. 106/2021, con particolare riferimento ai seguenti commi:

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a);
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la

procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi;

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

prevedendo ai successivi commi 7 e 8, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, la copertura dei maggiori oneri mediante ricorso a un "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

Preso atto del sostanziale incremento dei prezzi di determinati materiali da costruzione, in particolare legname, acciaio e isolanti, verificatosi nel corso dell'anno 2021 e della relativa difficoltà - se non in taluni periodi dell'impossibilità - di approvvigionamento dei materiali stessi sul mercato.

Ricordato che la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il Prezzario regionale dei lavori pubblici con propria Deliberazione n.1161 del 23.07.2021 (pubblicata sul I Supplemento Ordinario n. 23 del 4 agosto 2021 al BUR n. 31 del 4 agosto 2021), aggiornato con l'eccezionale aumento dei costi delle materie prime verificatosi nel corso dei primi mesi dell'anno 2021.

Preso atto che le previsioni progettuali degli elaborati posti dalla Stazione appaltante a base di procedure d'appalto bandite antecedentemente all'approvazione (e conseguente entrata in vigore a far data dal 4 agosto 2021) del Prezzario regionale dei lavori pubblici non potevano tener conto dell'aumento di costo delle materie prime, poiché risultava ancora vigente fino a tale data il Prezzario regionale 2020;

Preso atto, altresì, che nemmeno l'Appaltatore poteva tener conto di tali maggiori oneri nella formulazione della propria offerta in sede di gara;

Richiamata la Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 28 del 11 agosto 2021 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Richiamato in particolare l'art. 5 "Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità", con riferimento ai seguenti commi:

17. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2021 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.*
18. *I finanziamenti di cui al comma 17 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.*
19. *Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della*

presente norma.

20. *La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.*

Ritenuto di dare attuazione col presente Decreto alle previsioni del comma 19 del citato art. 5 della L.R. n. 13/2021;

Ritenuto di concedere per l'anno 2021 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime, a condizione che:

1. le opere pubbliche siano finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali. In caso di finanziamento parziale, l'erogazione del finanziamento avverrà in forma proporzionale;
2. i lavori siano in corso di esecuzione al 12 agosto 2021, data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 13/2021;
3. il finanziamento richiesto non riguardi gli oneri per la sicurezza;
4. il finanziamento richiesto riguardi articoli dell'Elenco Prezzi del Progetto posto a base di gara (o nuovi prezzi stipulati in corso d'opera tra il 1 gennaio 2021 e il 12 agosto 2021) per cui le variazioni percentuali in aumento siano superiori all'8 per cento;
5. a pena di decadenza, l'Appaltatore presenti alla Stazione Appaltante (ovvero la ripresenti qualora già trasmessa) l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto;
6. sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, intesa come impossibilità di destinare al finanziamento dei maggiori oneri fondi *"nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente"* e *"le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa"*, come espressamente previsto dal comma 6 dell'art. 1-septies *"Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici"* della citata L. 106/2021 e senza precludere il completamento dell'opera;
7. gli importi oggetto di compensazione siano determinati come di seguito indicato:
 - a. il Direttore dei Lavori su indicazione del R.U.P. dovrà applicare la presente procedura alle voci di Elenco Prezzi e alle nuove voci stipulate in corso d'opera, contabilizzate tra il 1 gennaio 2021 e la data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto, in seguito a richiesta dell'Appaltatore presentata entro il termine di cui al precedente punto 5;
 - b. le voci di Elenco Prezzi da esaminare sono quelle per cui l'incremento tra la voce del Prezzario Regionale 2020 e l'analoga voce del Prezzario Regionale 2021 sia superiore all'8%;
 - c. in caso di ricorso a voci non presenti nel Prezzario Regionale F.V.G. il R.U.P. dovrà dichiarare che per la redazione del Progetto posto a base di gara, a pena di inammissibilità, tali voci sono state desunte da altro Prezzario ufficiale ovvero dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi allegate al Progetto approvato e posto a base di gara, come previsto dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. L'indicazione del Prezzario di riferimento ovvero l'Analisi dei Prezzi di Progetto – o delle nuove voci

- concordate in corso d'opera - dovrà essere allegata all'istanza di finanziamento a pena di inammissibilità al finanziamento. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere alla verifica dell'aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero all'aggiornamento delle Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando unicamente il prezzo dei materiali oggetto di aumento nel corso dell'anno 2021, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi. Tali verifiche dovranno essere allegare all'istanza a pena di inammissibilità al finanziamento;
- d. il Direttore dei lavori dovrà identificare le voci contrattuali per cui l'incremento tra l'anno 2020 e l'anno 2021 risulta superiore all'8%, secondo le metodologie indicate ai precedenti punti b e c. Il presente finanziamento non si applica a incrementi relativi alle annualità antecedenti al 2020;
 - e. le sole voci individuate dal Direttore dei lavori di cui al precedente punto d. dovranno essere valutate al netto del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza e per le sole quantità contabilizzate tra il 01 gennaio 2021 e la data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto. Non dovranno essere considerate e non saranno oggetto di valutazione le voci per cui l'incremento risulta inferiore all'8%;
 - f. per tali somme il Direttore dei Lavori dovrà determinare l'importo complessivo e comunicarlo al R.U.P.;
8. in esito alle determinazioni del Direttore dei Lavori, le parti stipulino apposito Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato al presente Decreto, che dovrà prevedere da parte dell'Appaltatore l'accettazione dell'importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto alle condizioni contrattuali per tali titoli, dal 1 gennaio 2021 fino alla data di sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo;
 9. l'Atto Aggiuntivo dovrà prevedere che il ristoro delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime non costituisce aggiornamento dei prezzi contrattuali, che pertanto continueranno ad essere applicati per la contabilizzazione dei lavori realizzati;
 10. la domanda di finanziamento sia corredata dalla documentazione indicata nel modello di domanda messo a disposizione dall'Amministrazione regionale e riguardi l'importo definito dal Direttore dei lavori, oltre all'IVA di legge (qualora la stessa costituisca un costo per l'Amministrazione);
 11. la domanda di finanziamento sia inoltrata alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale;
 12. la domanda di finanziamento sia inoltrata entro il 15 dicembre 2021.

Ritenuto che sia legittimamente attuabile il riconoscimento all'Appaltatore dei maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime, stante che la modifica contrattuale ricade nella fattispecie di cui all'art. 1-septies "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" della Legge 23 luglio 2021, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 24.07.2021 – Supplemento Ordinario n. 25 ed entrata in vigore il 25 luglio 2021;

Preso atto della necessità di subordinare il riconoscimento all'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante dell'importo individuato a completa e definitiva tacitazione e liquidazione di ogni contestazione insorta tra le parti, nei termini di cui alla Proposta di Atto Aggiuntivo formulata dal R.U.P. e accettata in via preliminare dall'Appaltatore, alla concessione del finanziamento da parte della Direzione Centrale infrastrutture e territorio, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;

Ritenuto per quanto sopra, di approvare l'aggiornamento dei seguenti allegati al Decreto del

Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 4612/TERINF d.d. 9 novembre 2021 per quanto attiene:

- il fac-simile di Atto aggiuntivo, approvando il file "Fac Simile Atto aggiuntivo 50-2016 V02";
- il fac-simile di Istanza di finanziamento, approvando il file "LR 13-2021 art. 5 istanza oneri materiali – aggiornamento";

Ritenuto di confermare l'allegato "Tabella mod T1" al già citato Decreto 4612/2021, che si allega al presente atto per completezza;

Ritenuto in seguito alle modifiche di cui al presente atto, di prorogare il termine di cui all'art. 2, comma 5, del citato Decreto 4216/TERINF d.d. 09.11.2021 come in appresso:

- a pena di decadenza, l'Appaltatore presenti alla Stazione Appaltante (ovvero la ripresenti qualora già trasmessa) l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto di aggiornamento;

Ritenuto in seguito alle modifiche di cui al presente atto, di prorogare il termine di cui all'art. 2, comma 12, del citato Decreto 4216/TERINF d.d. 09.11.2021 come in appresso:

- la domanda di finanziamento sia inoltrata entro il 22 dicembre 2021.

Tutto ciò premesso,

Decreta

1. di prendere atto della necessità di subordinare il riconoscimento all'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante dell'importo individuato a completa e definitiva tacitazione e liquidazione di ogni contestazione insorta tra le parti, nei termini di cui alla Proposta di Atto Aggiuntivo formulata dal R.U.P. e accettata in via preliminare dall'Appaltatore, alla concessione del finanziamento da parte della Direzione Centrale infrastrutture e territorio, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
2. di approvare col presente atto i documenti allegati, che sostituiscono i corrispondenti allegati al Decreto 4612/TERINF d.d. 9 novembre 2021:
 - LR 13-2021 art. 5 istanza oneri materiali – aggiornamento;
 - Fac Simile Atto aggiuntivo 50-2016 V02;confermando l'allegato "Tabella mod T1";
3. di prorogare il termine di cui all'art. 2, comma 5, del citato Decreto 4216/TERINF d.d. 09.11.2021 come in appresso:
 - a pena di decadenza, l'Appaltatore presenti alla Stazione Appaltante (ovvero la ripresenti qualora già trasmessa) l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente Decreto di aggiornamento;
4. di prorogare il termine di cui all'art. 2, comma 12, del citato Decreto 4216/TERINF d.d. 09.11.2021 come in appresso:
 - la domanda di finanziamento sia inoltrata entro il 22 dicembre 2021;
5. che le domande di finanziamento saranno finanziate secondo procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della L.R. 7/2000, nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
6. che le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
7. che nel caso in cui sia già stata inoltrata domanda di finanziamento, è possibile trasmettere una nuova istanza in sostituzione di quella già presentata;
8. che non saranno accolte domande di finanziamento pervenute successivamente al 22 dicembre 2021;
9. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Marco PADRINI